

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 27/06/2019

### FATTO

Con ricorso del 28/12/2018 i ricorrenti deducono di essere titolari di tre buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie "P/Q" ed emessi nel 1988, di averne chiesto la liquidazione secondo le condizioni riportate sui titoli e di essersi sentiti rispondere che, in base al D.M. del 13.06.1986, la tabella sul retro del titolo non ha valore ai fini dell'esatta liquidazione dell'importo di rimborso, ma ha valore il timbro che vi è stato apposto. Concludono chiedendo la liquidazione dei titoli in base ai criteri indicati sulla tabella a tergo dei medesimi, in quanto i buoni postali emessi nel 1988 sono stati da sempre pubblicizzati secondo quanto riportato nella tabella sul retro, non menzionando alcuna variazione dei tassi d'interesse, i timbri apposti sui titoli non fanno riferimento ad alcun annullamento del numero di serie e delle tabelle poste sugli stessi ed il timbro sui tassi di rendimento non fa riferimento agli anni successivi al ventesimo.

L'intermediario resistente nelle sue controdeduzioni osserva che: i buoni postali in lite sono stati sottoscritti nelle date 12/05/1987 e 25/07/1988 e risultano appartenere alla serie ordinaria "Q", collocata nel periodo compreso fra l'1/07/1986 ed il 31/10/1995; ex art. 5 D.M. 13.06.1986 per tali titoli sono stati utilizzati documenti cartacei della precedente serie "P" e della serie "O", corretta in "P", debitamente e completamente aggiornati con l'indicazione sul fronte della serie di appartenenza "Q/P" e sul retro con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti in ogni scaglione temporale; il D.P.R. n. 156/1973 prevede espressamente che le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi



sono disposte con decreto del Ministro del Tesoro unitamente al Ministro per le Poste e Telecomunicazioni, qual è il citato decreto del 1986, in base al quale sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q" a partire dalla stessa data si applicano i saggi di interesse fissati per i buoni della nuova serie "Q"; fino al 30/06/1997 la capitalizzazione degli interessi avviene annualmente al netto della ritenuta erariale; il D.M. stabilisce anche i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno (12%); in conclusione, ai buoni si applica un interesse composto per i primi 20 anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed il tasso massimo raggiunto per ogni bimestre maturato oltre il 20° anno e fino al 31/12 del 30° anno successivo all'emissione; nel caso di specie, alla scadenza il resistente ha corrisposto ai ricorrenti quanto stabilito dalla normativa richiamata, ovvero sino al 20° anno gli interessi composti calcolati ai tassi indicati nel D.M. come da timbro sul retro dei buoni, e dal 21° al 30° anno per ogni bimestre l'interesse (semplice) sul tasso massimo raggiunto del 12%. Conclude pertanto per il rigetto del ricorso.

I ricorrenti vi replicano che i buoni emessi nel 1988 sono stati sempre pubblicizzati secondo quanto riportato nella tabella a tergo e senza alcuna menzione della variazione dei tassi di interesse, posto che i timbri apposti sui buoni non fanno riferimento ad annullamenti, modifiche o sostituzioni del numero di serie e delle tabelle trascritte.

## DIRITTO

Dall'esame della documentazione in atti emerge che: sul fronte dei buoni è apposta l'indicazione originaria della serie "Q/P"; sul retro compare l'indicazione dei relativi tassi di rendimento, nonché il tasso di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno (12%). I nuovi tassi di interesse stabiliti dal D.M. n. 149 del 28/06/1986 sono indicati solo fino al 20° anno, mentre per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste.

Per quanto attiene alla domanda principale di pagamento degli interessi maturati in base alla pattuizione originaria, va osservato che deve ritenersi valida la modifica dei tassi fino al 20° anno, poiché regolarmente stampigliata sul titolo e dunque opponibile ai beneficiari. Più delicata è la questione relativa agli interessi da applicare al periodo compreso fra il 21° ed il 30° anno, stante la mancata indicazione sul titolo della modifica dei tassi rispetto alla stampa originaria.

In adesione all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (CC, SSUU, 15/06/2007, n. 13979), secondo il quale *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono"*, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con le decisioni nn. 5673, 5674, 5675 e 5676 dell'8/11/2013, ha statuito che: *"Se si può ammettere che le condizioni del contratto*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono... la promissio ingenera un affidamento che merita tutela se non altro con riferimento agli elementi essenziali del contratto su cui si forma il consenso del contraente privato. Nondimeno, fra questi può comprendersi non solo la misura dei rendimenti – che veniva ad evidenza nei casi sin qui sottoposti alla Suprema Corte – ma anche il termine massimo per chiedere il rimborso, parimenti normalmente incidente sull'accettazione del contratto, ossia sulla deliberazione del risparmiatore di sottoscrivere il titolo. Se in effetti nei rapporti fra le parti – fatti salvi cioè i profili di responsabilità “interna” dei funzionari postali – le indicazioni contemplate nei singoli titoli possono prevalere su quelle emergenti dal precedente regolamento ministeriale istitutivo della serie di appartenenza, questa soluzione ha motivo di essere estesa all'ipotesi in cui la divergenza concernesse i termini relativi alla fruttuosità e alla riscossione dei titoli, sempreché le indicazioni su di essi riportate, considerate nel loro complesso, fossero sufficientemente univoche dall'avere ragionevolmente ingenerato un affidamento in capo al risparmiatore”.*

Pertanto, deve essere accolta la domanda di riconoscimento degli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al D.M. 13.06.1986.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al D.M. 13 giugno 1986.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI